

sima del mutuo di L. 24.000.000 e la ripartizione della ipoteca già iscritta, in base ai calcoli da eseguirsi dagli uffici;

2°) a percepire il diritto di commissione di frazionamento e, su richiesta dell'Istituto mutuatario, a non incassarlo effettivamente ma a portarlo a suo debito per essere ammortizzato insieme al mutuo principale;

3°) a riconoscere l'accollo a terzi delle quote di mutuo frazionato;

4°) - ad autorizzare il Conservatore dei Registri Immobiliari di Sassari ad effettuare, senza sua responsabilità, gli opportuni ammortamenti a margine delle formalità ipotecarie esistenti;

5°) ad eseguire quanto necessario per la definizione dell'operazione con facoltà, se del caso, di nominare procuratori.

Il Direttore generale, vista la suespressa relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di prendere atto di quanto in essa esposto e di tenere per ferma e valida la delibera formale, presa nella seduta del 28 maggio 1951, per il frazionamento del mutuo di L. 24.000.000 e per la ripartizione della relativa ipoteca di garanzia, di cui al contratto 21 febbraio 1951 rogito Notario